

VERBALE DI ACCORDO

Ai sensi dell'art. 4 Legge 300/1970 e s.m.i., avente ad oggetto le modalità di utilizzo di dispositivi bodycam da parte del personale di FS Security S.p.A.

In data 28 gennaio 2026, si sono incontrate FS Security S.p.A. e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie.

premesso che:

- FS Security S.p.A., a seguito della sperimentazione condotta nel corso del 2025 avente ad oggetto la dotazione di dispositivi bodycam al personale societario operativo presso i Presidi Territoriali di Security della Liguria, Piemonte, Lombardia, Puglia e Toscana e all'esito positivo della suddetta sperimentazione, intende estendere a livello nazionale la dotazione dei suddetti dispositivi a tutto il personale operativo societario;
- l'impiego di dispositivi indossabili che registrano immagini relative a persone determina un trattamento di dati personali, soggetto, in quanto tale, alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e al D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 (c.d. Nuovo Codice privacy), al Provvedimento del Garante della Privacy sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, nonché alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- per l'utilizzazione dei suddetti strumenti, l'art.4 della L.300/1970 e s.m.i. prescrive la necessità di un accordo tra le parti;
- ai sensi di quanto previsto al punto 1 dell'art.55, del vigente CCNL Mobilità/Area AF, resta esclusa ogni finalità di controllo dell'attività lavorativa dei dipendenti, a tutela della loro privacy e dignità, nonché le finalità disciplinari ferme restando le disposizioni normative in materia non superabili dal presente accordo;
- tenuto conto delle evidenze emerse nel corso della sperimentazione, le bodycam saranno caratterizzate da requisiti di maggiore leggerezza, compattezza ed ergonomia, garantendo adeguati standard di indossabilità e comfort per l'intera durata del servizio;

le parti convengono quanto segue:

1. Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'utilizzazione degli strumenti di registrazione indossabili sarà avviata dal personale operativo di Security Operations / Operations – Nord, Centro e Sud / Presidi Territoriali e Nuclei al termine delle attività preliminari, già in corso, relativamente agli aspetti di compliance normativa in tema di protezione dei dati personali e agli espletamenti di carattere

tecnico-organizzativo. La data di avvio sarà oggetto di preventiva comunicazione da parte della Società alle Segreterie Nazionali competenti e coinvolgerà, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, ai quali verranno assegnate individualmente le bodycam, previa adeguata formazione opportunamente rendicontata.

3. I suddetti dispositivi bodycam avranno le caratteristiche illustrate nell'allegato al presente accordo e saranno impiegati secondo le modalità riportate e dettagliatamente specificate nello stesso.

4. I dispositivi avranno la funzione di registrazione audio attivata e offriranno due modalità operative:

- buffering: l'audio e le immagini riprese dalla bodycam non vengono salvate nella memoria interna;
- recording: l'audio e le immagini riprese vengono salvate nella memoria interna insieme a un intervallo precedente l'attivazione, preimpostato di massimo 60 secondi.

Le bodycam, quindi, effettueranno il salvataggio dell'audio e delle immagini unicamente a seguito dell'attivazione della modalità recording da parte del personale che le ha in dotazione.

In particolare, il personale:

- a) accenderà la bodycam ad inizio servizio in modalità buffering;
- b) avvierà, esclusivamente nei casi in cui ravvisi potenziali rischi per l'incolumità personale propria e di terzi, la modalità recording;
- c) arresterà la registrazione al termine dell'evento di cui alla precedente lettera b) proseguendo il servizio mediante l'utilizzo in modalità buffering.

L'attivazione della modalità recording dovrà essere accompagnata da un segnale acustico e/o visivo percepibile, al fine di rendere evidente l'avvenuta attivazione del dispositivo.

5. Tutte le bodycam saranno gestite tramite una piattaforma dedicata, come definito nell'allegato. Tale piattaforma garantirà la centralizzazione delle operazioni di configurazione, monitoraggio e gestione dei dispositivi, assicurando la conformità dei medesimi alle policy di sicurezza e protezione dei dati. La piattaforma consentirà la visualizzazione in tempo reale dello streaming (da apposita postazione pc protetta con password) proveniente dalle bodycam solo nel momento in cui l'operatore attiva la modalità recording. Tale streaming viene garantito attraverso le modalità di connessione disponibili sul dispositivo.

Oltre al flusso audio e video, la piattaforma riceve anche la posizione della bodycam solo all'avvio della registrazione.

6. La visualizzazione delle immagini registrate avverrà nel rispetto del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (c.d. Nuovo Codice privacy) ad opera del personale della Società FS Security S.p.A. opportunamente designato con formale lettera di incarico e dalla Sala Operativa Compartimentale Polfer di riferimento. Tale personale sarà profilato per l'accesso alle suddette piattaforme informatiche da apposita postazione pc

protetta con password solo a lui nota e visualizzerà le immagini esclusivamente per esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività di security al verificarsi di eventi di cui alla lettera b) del precedente punto 4, che ne abbiano richiesto la registrazione. Tutti gli accessi alle predette immagini saranno tracciati in appositi Log che conterranno – per ogni attività effettuata da ciascun operatore autorizzato – la data e l'ora di accesso, l'username dell'operatore nonché l'attività svolta (visualizzazione, estrazione, conservazione per un tempo superiore ai sette giorni nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria competente o di Polizia Giudiziaria).

Qualora si ponga la necessità di visualizzare eccezionalmente immagini, registrate dalle bodycam in via indiretta e occasionale, relative a situazioni - comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al precedente capoverso - nelle quali risultino coinvolti dipendenti di FS Security impegnati nello svolgimento delle proprie prestazioni lavorative, la visualizzazione avverrà esclusivamente in forma congiunta tra personale di FS Security, formalmente incaricato, e un RSU o, in mancanza di esso, da un delegato designato dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo territorialmente competenti.

A tal fine, i suddetti componenti sindacali saranno coinvolti nella visualizzazione delle immagini secondo un criterio di rotazione, a scalare, sulla base dell'effettiva disponibilità del momento, con la presenza di un solo rappresentante per volta. In ogni caso, la visualizzazione congiunta dovrà avvenire entro i termini di conservazione delle immagini e comunque prima della loro automatica cancellazione.

7. L'audio e le immagini registrate si cancelleranno **irreversibilmente e automaticamente**:
 - a) dalla bodycam nel momento stesso in cui saranno scaricate sulla suddetta piattaforma informatica accessibile esclusivamente da personale designato incaricato;
 - b) dopo un periodo massimo di una settimana dall'effettiva registrazione, fatta salva la possibilità di conservarle oltre tale termine, nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria competente o di Polizia Giudiziaria.
8. Il trattamento delle informazioni e dei dati derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature indicate nel presente Accordo avverrà nei limiti dettati dalle vigenti norme previste dall'art.4, comma 3, L.300/1970, nonché nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, del D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, del Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 e dalle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.
9. Le lavoratrici ed i lavoratori, nonché i soggetti terzi (fornitori, clienti, lavoratrici e lavoratori di ditte appaltatrici esterne, ecc.) che transiteranno nelle aree potenzialmente riprese dalle bodycam, saranno informati della presenza delle stesse mediante pubblicazione nel sito Internet Istituzionale e nella Intranet Aziendale nonché mediante affissione di apposita cartellonistica e/o mediante diffusione di annunci sonori e messaggi trasmessi dai monitor presenti negli asset ferroviari.


10. A tutti gli interessati cui si riferiscono i dati personali oggetto di registrazione, è garantito l'esercizio di tutti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, nei termini e con le modalità ivi previste, compatibilmente con il diritto alla riservatezza di altri soggetti ripresi.
11. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti rinviano alle prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali nel già citato Provvedimento Generale dell'8 aprile 2010 ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
12. Le parti condividono di effettuare incontri di verifica da svolgersi a sei mesi dall'avvio dell'implementazione complessiva della fornitura delle bodycam e successivamente con cadenza annuale al fine di valutare lo stato di avanzamento e l'efficacia delle soluzioni adottate.
13. Le parti condividono, inoltre, di effettuare un tavolo di monitoraggio, con cadenza semestrale, a livello territoriale in merito all'andamento dell'utilizzazione delle bodycam relativamente alle finalità di sicurezza dei dipendenti, del lavoro e della tutela del patrimonio aziendale, anche al fine di sviluppare possibili azioni di miglioramento.

Allegato: Informativa “Utilizzo dispositivi aziendali di ripresa indossabili (c.d. Bodycam)”

Per FS Security



Per le OO.SS



UGL Ferrovieri

SLM Fast Confal

Orsa Ferrovie

